



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.24 del 31 marzo 2021

OGGETTO: *Impegno generale per missioni personale Servizio Tecnico e autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per sopralluoghi per l'anno 2021.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall’Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento per le missioni approvato con deliberazione assembleare n. 14 del 22 luglio 2016;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall’Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2020/2022 regolarmente approvato dall’Assemblea del Parco in data 11 maggio 2020 con deliberazione n. 11_2020;
- il bilancio provvisorio di previsione 2021/2023 regolarmente inviato al Tesoriere;
- il decreto del Direttore del Parco n. 2 del 26/07/2018 con il quale l’Ing. Marino Satta è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

PREMESSO che il succitato regolamento delle missioni approvato con Deliberazione assembleare n. 14 del 22 luglio 2016:

- all’art. 6: *“In caso di attività ispettive è previsto il rimborso di 1/5 del costo del carburante per Km; per altre attività non ispettive, tenuto conto delle caratteristiche extraurbane, specifiche dei parchi e della frequente assenza servizi di linea, dovrà essere valutata al fattibilità e l’economicità della scelta rispetto al mezzo pubblico, autorizzando conseguentemente in modo formale da parte del Presidente o del Direttore, per le specifiche competenze, sotto la propria personale responsabilità disciplinare ed erariale, l’espletamento della missione con l’eventuale utilizzo del mezzo proprio, con diritto, a un ristoro non*

superiore al costo dei mezzi pubblici con possibilità di rimborso chilometrico sono nei casi di indisponibilità o diseconomicità del mezzo pubblico. In carenza di esplicita formale autorizzazione non si potrà procedere al rimborso.

- *Al dipendente/ amministratore debitamente autorizzato, all'uso del proprio mezzo di trasporto per attività ispettiva, di verifica e controllo, spetta l'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro, calcolata come indicato al successivo art. 9 e il rimborso delle eventuali spese autostradali, di parcheggio o guardiania del mezzo debitamente documentate."*

CONSIDERATO CHE l'art. 2, comma 6, della L.R. 18.03.2011, n. 10, ha disposto una deroga alle citate disposizioni di contenimento della spesa del D.L. n. 78/2010, prevedendo che "Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7,8,9,12,13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (...) relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art. 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2". Tale disposizione è stata integrata a seguito dell'intervento additivo operato dall'art.2 della legge regionale n.11 del 25.05.2012, il quale ha aggiunto il riferimento alle somme trasferite agli enti locali attraverso il fondo unico regionale;

PRESO ATTO CHE diversi Comuni Sardi hanno posto un quesito alla Corte dei Conti, Sezione Regionale, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 6, comma 12, del D.L. 31/05/2010, n. 78, nei suoi rapporti con la disciplina regionale di cui all'art. 2, comma 6, della L.R. 18/03/2011, n. 10;

VISTA la delibera n. 69 in data 04/11/2014, della sezione regionale della Corte dei Conti, di espressione del parere in ordine ad un quesito di cui al punto precedente, secondo cui....."risulta evidente, tuttavia, che l'interpretazione a suo tempo seguita da questa Sezione regionale di controllo risulta oggi superata per espresso intervento normativo: infatti il legislatore regionale, con le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge regionale 25 maggio 2012, n.11, ha consentito che anche le risorse del fondo unico regionale possano essere utilizzate per derogare ai limiti di spesa di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. 78/2010. Queste ultime previsioni, che hanno disposto la non applicabilità degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 per il rimborso delle spese di viaggio e di missione del personale contrattualizzato, sono infatti derogate, ai sensi della disciplina regionale sopra richiamata, qualora a tali spese si faccia fronte mediante le risorse trasferite dalla Regione Sardegna agli enti locali della Regione, sia con vincolo di specifica destinazione sia mediante il fondo unico regionale";

CONSIDERATO CHE:

- il personale del Parco è periodicamente convocato per riunioni in ambito regionale;
- il Personale del Servizio tecnico è impegnato in sopralluoghi all'interno del Parco e nei comuni del Parco con impossibilità di utilizzo mezzi pubblici.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il Parco Naturale Regionale di Tepilora non possiede alcun automezzo di servizio;
- è necessario consentire la partecipazione del personale del Parco alle varie attività istituzionali;
- frequentemente i mezzi pubblici non raggiungono le località degli incontri e dei sopralluoghi, o comunque in questa eventualità sono correlati a tempi delle missione, costi e funzionalità di servizio che ne determinerebbe un impegno illogico rispetto all'uso del mezzo proprio;

- le missioni di carattere giornaliero all'interno dei territori dei comuni del Parco costituiscono il caso più frequente;
- la determinazione preliminare alla missione di una somma presunta per ogni singolo spostamento, comporta l'accumularsi di piccoli residui con conseguente aggravio delle incombenze dell'ufficio finanziario;

DATO ATTO:

- della sussistenza di apposite disponibilità nel vigente bilancio di previsione provvisorio 2021/2023 regolarmente inviato al tesoriere;
- della opportunità di definire un impegno generale per missioni brevi in ambito regionale dal quale rimborsare le sole spese di pasto e trasporto con mezzi di linea o l'uso del mezzo proprio, e le missioni in ambito nazionale dal quale rimborsare le spese di vitto, alloggio e trasporto dietro presentazione dei giustificativi di spesa;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

DI IMPEGNARE la somma di € 2.000,00 per spese di missione del personale del Servizio Tecnico del Parco a valere sul cap. 10120301/1 imp. 81/2021;

DI IMPUTARE la spesa complessivamente di euro 2.000,00 iva inclusa, relativa all'annualità 2021 a valere sul capitolo di spesa 10120301/1 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, **impegno n. 81/2021**

DI RIMBORSARE le somme anticipate da amministratori e dipendenti del Parco a seguito di presentazione dei documenti attestanti le spese e/o il calcolo chilometrico.

DI DARE ATTO *che, pur vigendo l'esercizio provvisorio, ex art. 163 TUEL nell'assunzione dell'impegno dispesa "...gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."...."

Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;

Di pubblicare il presente atto nel sito del Parco.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Ing. Marino Satta



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Si trasmette la Determinazione n.**24/2021** al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Ing. Marino Satta

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/200 e dell'art. 43, comma 2, lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Claudia Satta